

## VERBALE DI ACCORDO

TRA

La Ditta IN.AL.CA. s.p.a. rappresentata dai Sig. Cioni Paolo e Brandoli G. Paolo

E

i lavoratori dell'azienda rappresentati dal consiglio di fabbrica

- 1) Come già riferito verbalmente, l'azienda sta procedendo alla realizzazione di un nuovo reparto per la produzione di surgelati a ciclo completo. Detto reparto sarà collegato ad un nuovo magazzino dotazioni individuali; la Direzione aziendale allo scopo di mantenere e, se possibile, migliorare le condizioni igieniche legate alle varie fasi di lavorazione, intende affrontare direttamente il problema della sterilità del vestiario e delle attrezzature del personale, dotando lo stabilimento di un reparto lavanderia che è stato progettato dopo una accurata analisi svolta su analoghe realizzazioni delle realtà aziendali di avanguardia.
- 2) In base a quanto sopra esposto i nuovi programmi di investimento comporteranno secondo gradualità e sviluppo dei lavori, una volta completamente realizzati, l'assunzione di circa n. 40 unità. L'Azienda altresì, anche in considerazione dei nuovi provvedimenti governativi in materia di collocamento, conferma la propria disponibilità, nel rispetto delle normative vigenti, ad esaminare le possibilità offerte da personale proveniente da aziende in crisi e provviste di preparazione professionale adeguata alle necessità aziendali.
- 3) Professionalità e mobilità interna: le parti concordano sull'esigenza di sviluppare una organica crescita delle capacità professionali. Si conviene infatti che il conseguimento della categoria non deve essere conseguenza di una promozione per "anzianità" o frutto di automatismo al di fuori delle norme contrattuali; deve diventare espressione di superiore qualificazione come valore che comprenda preparazione tecnica, esperienza, professionalità.
- 4) Ferie. Il godimento di un periodo continuativo di ferie fino ad un minimo di 3 settimane è un obiettivo da perseguire, mantenendo normali i livelli produttivi senza incidere sull'efficienza aziendale e sulla base di criteri o procedure, da programmare entro il 31 Marzo di ogni anno, che permettano di ottenere percentuali di godimento distribuite. Omogeneamente sia nei diversi reparti e sia in tutto il periodo fra l'1/6 e il 30/9 di ogni anno si dichiara la disponibilità a concedere periodi di 3 settimane consecutive ad un numero di lavoratori che ne presentino la richiesta con giustificati motivi, eventuali difficoltà di applicazione di tali obiettivi e criteri, saranno oggetto di esame congiunto e tempestivo fra le parti che individueranno soluzioni idonee a garantire la funzionalità aziendale.

5) Ex festività e R.O.L.. Le 40 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 54/77 saranno godute a gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti e matureranno con i criteri previsti dall'art. 13 del C.C.N.L., tenendo conto delle esigenze produttive e non saranno cumulabili alle ferie. Entro la prima decade di Gennaio di ogni anno le parti si incontreranno al fine di definire le modalità di godimento delle 36 ore di R.O.L. I periodi e le modalità che si dovranno concordare dovranno tenere conto dei periodi di maggiore intensità produttiva.

6) Trattamento economico aziendale. I seguenti aumenti economici entreranno in vigore a decorrere dal 1/1/1983

Cifre Assorbimenti

1° livello	66.081
2° livello	57.436
3° Alivello	63.157
3° livello	24.887
4° livello	20.000

I suddetti aumenti vengono corrisposti eliminando le medesime cifre esposte a meno nella busta paga a seguito dell'Accordo Aziendale del 22/1/1982.

A seguito della seguente operazione con gli incrementi corrispondenti alle cifre sopra indicate il premio di produzione, sgravato dalle relative cifre in assorbimento, passa a £. 85.000 reali.

Per la 5a e 6a categoria viene istituito un aumento collettivo aziendale di £. 20.000.

La Direzione Aziendale conferma altresì, col presente Accordo, la corrispondenza della somma di £. 25.000 in cifra fissa ed uguale per tutti equivalente ai generi in natura monetizzati da evolversi su tutti gli istituti contrattuali di legge.

Il seguente Accordo Aziendale avrà la durata di mesi 24 con decorrenza dal 1/1/1983 al 31/12/1984.

Gli arretrati riferentesi ai mesi di Gennaio-Febbraio saranno corrisposti sulla busta paga di Marzo.